



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 13/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 31 maggio 2013, n. 35

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 1 MW, sito nel Comune di San Severo (Fg)- località "Saldoni", nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso.

Società Luisa Energia S.r.l, con sede legale in Piazza Castello n. 19, - 20121 Milano, P.IVA 06064530964.

Il giorno 31 maggio 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società LUISA ENERGIA S.r.l., con sede legale in Milano a Piazza Castello n. 19, Cod. Fisc. e P.IVA 06064530964, nella persona del Sig. FREDELLA GIUSEPPE, nato a Foggia, il 04/03/1963 e residente a Milano in Via Caradosso 8, nella sua qualità di legale rappresentante, presentava domanda di autorizzazione unica attraverso posta certificata, in data 24.06.2011, acquisita al prot. n. 10055 del 23.08.2011, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 1 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel Comune di San Severo nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nei Comuni di San Severo e Rignano Garganico, provincia di Foggia - località “Saldoni”;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - a seguito di istruttoria, con nota prot. n. 10057 del 23.08.2011, invitava la Società ad integrare la documentazione richiesta ed a trasferire interamente sul portale telematico della Regione Puglia l’istanza, pena improcedibilità della stessa;
- la Società LUISA ENERGIA S.r.l., in data 27.09.2011 inviava la documentazione integrativa richiesta;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, riscontava le integrazioni pervenute ed avendo rilevato la

completezza documentale, provvedeva all'avvio del procedimento con nota prot. n. 12138 del 11.10.2011, inviata anche tramite PEC agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- in ordine alle opere di connessione, la Società ENEL Distribuzione S.p.A. acquisiva richiesta da parte della Società proponente il 03.03.2008 e proponeva in data 23.05.2008, quale STMG la connessione in derivazione dalla linea MT "CICCALENTO" (DP60-17062), in uscita da CP S.G. Rotondo, mediante costruzione di circa 2900 metri di linea aerea Cu 25 mm² e la realizzazione di una nuova cabina di consegna. Tale STMG veniva accettata integralmente ed incondizionatamente dalla Società in data 26 luglio 2008.

- a seguito di sopralluoghi, la Società proponeva ad Enel una variante alla STMG proposta precedentemente, che prevedeva una connessione in derivazione dalla linea MT "CICCALENTO" mediante costruzione di circa 1200 metri di linea interrata MT, con cavo del tipo ARE4H5EX12-20kV in entra-esce, che collega la cabina di consegna (di nuova realizzazione) con la cabina ENEL esistente (connessa alla linea MT di cui sopra)

- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., in data 30.09.2010, apportava proprio timbro e firma di validazione, al nuovo piano tecnico delle opere elettriche trasmesso dalla Società Luisa Energia Srl; tale soluzione prevede:

- Connessione in derivazione dalla linea MT "CICCALENTO" mediante costruzione di circa 1200 metri di linea interrata MT, con cavo del tipo ARE4H5EX12-20kV in entra-esce;

- Costruzione di una cabina di consegna.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 13635 del 15.11.2011, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 6 dicembre 2011, anche a mezzo PEC.

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, nota prot. n. 58461 del 24.12.2010, acquisita al prot. 17817 del 27.12.2010, rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse indicate in argomento. Ritiene opportuno rammentare alla Società, l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente, per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota;

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque, con nota prot. 842 del 18.02.2013, acquisita al prot. n. 1473 del 19.02.2013, esprime parere favorevole, rilasciando nulla osta alla realizzazione dell'impianto, per quanto concerne la compatibilità con il PTA.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. 6578 del 27.02.2012, acquisita al prot. n. 1878 del 28.11.12, esprime, ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 27638 del 05.12.2011, acquisita al prot. n. 15291 del 22.12.2011 comunica che le aree di che trattasi non sono soggette al vincolo idrogeologico. Restano ferme le responsabilità relative al rispetto del regolamento forestale n. 10/2009, in merito all'eventuale taglio di piante di interesse forestale.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Sezione Provinciale di

Foggia, con nota prot. 31235 del 23.04.2012, rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. tutti materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale BA/FG, con nota prot. n. 2314 del 12.01.2012, acquisita al prot. 655 del 20.01.2012, rilascia il proprio Nulla Osta.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 42743 del 25.09.2012, acquisita al prot. 8981 del 25.09.2012, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera di che trattasi.

- Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, con nota prot. 1904 del 02.02.2012, acquisita al prot. 1739 del 24.02.2012, esprime parere favorevole sulla variante presentata dalla Società relativamente al percorso del cavidotto divenuto interrato che interessa il Regio Trattarello "Motta-Villanova", preso atto che anche la Soprintendenza BAP ha espresso parere favorevole.

- Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio sede Provinciale di Foggia, con nota prot. 6270 del 16.04.2012, acquisita al prot. 3789 del 20.04.2012, comunica che visti gli elaborati progettuali e nello specifico il piano particellare di esproprio, l'impianto non interessa aree appartenenti e/o di competenza alla Regione Puglia.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. 8951 del 13.09.2012, acquisita al prot. 8587 del 14.09.2012, con riferimento all'oggetto, questa Direzione Regionale visti i pareri resi della Soprintendenza per i Beni AA. e PP. Di Bari prot. 12180 del 28.08.2011 e della Soprintendenza Archeologica della Puglia prot. 11573 del 02.09.2011, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto in oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le opere di connessione, che attraversano zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 quali le aree di sedime del tratturello n° 49 "Motta-Villanova" ed il corso d'acqua pubblica denominato "Torrente Triolo" dovranno essere realizzate sottotraccia, con il metodo di attraversamento denominato TOC, avendo cura, successivamente, di procedere al ripristino dello stato quo-ante dei luoghi;

- la localizzazione della nuova cabina di consegna, dovrà realizzarsi all'esterno dell'area di sedime del succitato tratturello n° 49 "Motta-Villanova", il quale dovrà essere altresì escluso da qualsiasi opera di cantierizzazione, seppur a carattere provvisoria e/o precaria;

- i lavori di scavo per la realizzazione dei cavidotti, strade di accesso e basi fondali degli aerogeneratori, dovranno essere eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 11573 del 02.09.2011, acquisita con prot. 11436 del 23.09.2011, questa Soprintendenza, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportino asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, comunica che non si ravvedono motivi ostativi alla realizzazione delle opere in oggetto, a condizione che le operazioni di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica continuativa. Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazioni degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 2799 del 04.04.2012, acquisita al prot. 3563 del 16.04.2012, rilascia Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Luisa Energia Srl in data 14.03.2012 e registrato a Foggia.

- Provincia di Foggia, con Determinazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale N. 31690 del 20.05.2011 rilascia parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di una torre eolica da 1 MW, che interessa l'area agricola di San Severo (FG) in località "Saldoni", vincolando tale parere alle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari e non a traliccio, con colori neutri e vernici non riflettenti, con eliche o sfere luminescenti, nel rispetto dei rischi di collisione dei volatili;

- utilizzo di cavi elicord per eventuali tratti di cavi di linea aerea, meglio se interrata, nel rispetto dei rischi di collisione dei volatili;

- di adottare particolari accorgimenti durante le attività di cantiere, deposito in discariche regolarmente autorizzate a norma delle vigenti disposizioni in materia dei materiali di risulta degli scavi;

- mettere in atto durante la realizzazione dell'impianto tutte le procedure di mitigazione e compensazione possibili in modo da ridurre al minimo l'impatto all'Habitat, quindi di ripristinare le normali condizioni del territorio al termine della fase di installazione.

- Comune di San Severo, con nota prot. 10841 del 25.06.2012, rilascia propria Autorizzazione Paesaggistica N. 4 del 21.06.2012, giusta rettifica con nota prot. 4083 del 04.03.2013;

- Comune di San Severo, con nota prot. n. 7673 del 15.06.2012, acquisita al prot. 6412 del 03.07.2012, nell'ambito del vigente P.R.G. comunale e dall'esame dei vincoli del PUTT e del PAI, rilascia il proprio Nulla Osta urbanistico.

- Comune di Rignano Garganico, con nota prot. n. 2243 del 02.05.2012, acquisita al prot. 4471 del 15.05.2012, comunica che il territorio comunale di Rignano Garganico è interessato esclusivamente dal cavidotto di collegamento dell'aerogeneratore alla rete elettrica e, precisamente, 1200 ml di cavidotto interrato sulla Strada Comunale "Stazione di Rignano". Per quanto è stato rilevato, si esprime parere favorevole dal punto di vista dello strumento urbanistico vigente.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 17851 del 12.04.2011, acquisita al prot. 228 del 12.01.2012, esprime parere favorevole dell'AM alla realizzazione di quanto in oggetto, a condizione che si rispettino le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, riguardo la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli

ostacoli alla navigazione aerea.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 5933 del 11.05.2012, acquisita al prot. n. 4537 del 15.05.2012, ribadisce quanto già comunicato con nota prot. 3740 del 15.03.2011 ossia, concede il Nulla-Osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati e rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture di Napoli.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 13692 del 01.12.2011, acquisita al prot. 14326 del 01.12.2011, esprime parere di conformità al PAI per i lavori di costruzione dell'impianto eolico e delle relative opere di collegamento alla rete MT Enel, a condizione che:

- nelle aree assoggettate alla disciplina delle NTA del PAI, sia valutata opportunamente l'adeguatezza delle ipotesi progettuali in ordine al dimensionamento della trincea e alle relative modalità di rinterro, in rapporto ai fenomeni erosivi attesi per portate relative ad eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni. Materiali e metodi prescelti dovranno in ogni caso conferire al riempimento della trincea adeguata resistenza all'azione erosiva della piena due centenariale,

- le opere previste in progetto, ivi comprese quelle provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori, siano tali da non determinare alterazioni dei deflussi superficiali e un fattore di aumento della pericolosità idraulica potenzialmente connessa, né localmente, né nei territori posti a valle o a monte,

- i lavori previsti non comportino, neppure temporaneamente, un aggravio delle condizioni di stabilità dei terreni interessati,

- i materiali di scavo e di risulta non siano accumulati, nemmeno temporaneamente, lungo i pendii, onde evitare che il conseguente aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi versanti e costituire elemento pregiudizievole alla sicurezza dei luoghi,

- i lavori a farsi necessari all'attraversamento del reticolo idrografico da parte del cavi dotto di connessione alla rete MT siano condotti in modo da non compromettere la funzionalità dell'opera idraulica esistente,

- l'ampiezza della fascia di territorio occupata in prossimità dei corsi d'acqua presenti nelle aree interessate dall'attraversamento dal cavidotto di collegamento non abbia dimensioni superiori a quelle strettamente legate alle esigenze di cantiere,

- sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione e piena efficienza e funzionalità idraulica,

- le operazioni di scavo e relativo rinterro delle trincee da realizzare per la posa delle linee elettriche di progetto siano condotte in modo da non modificare il regime di eventuali falde idriche superficiali,

- sia evitata l'infiltrazione e ogni ristagno e/o scorrimento d'acqua all'interno dei predetti scavi ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori, durante l'esercizio delle opere,

- il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi abbia caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti,

- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 15745 del 20.03.2012, acquisita al prot. 2701 del 23.03.2012, comunica che, esaminata la documentazione integrativa fornita, si rileva che sono state eliminate le criticità riscontrate nella precedente valutazione e, pertanto, per quanto di competenza si esprime parere

favorevole relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. L'aerogeneratore che si installerà presenterà le seguenti caratteristiche: marca LEITWIND mod. LTW77, potenza 1 MW, diametro rotore 77m, altezza mozzo 80m.
2. Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.
3. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori presi in considerazione, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto.
4. Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).
5. La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.
6. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tale da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

- ENAC, con nota prot. n. 48902 del 17.04.2012, comunica di aver acquisito il parere positivo di Enav con prot. 85417 del 04.04.2012 e che, pertanto, in relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'aerogeneratore non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale, tuttavia, trattandosi di impianto alto più di 100 metri, è considerato comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 4 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto ad adeguata segnalazione diurna/notturna, avente le seguenti caratteristiche:

segnaletica diurna:

- le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse.

Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m.

Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa).

La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

segnalazione notturna:

- le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

- Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

- Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al

raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

- Ai fini della pubblicazione in AIP-Italia dovrà essere comunicata all'ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e di fine lavori ed inviare contestualmente i dati definitivi del progetto che dovrà contenere:

- 1) coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS84 di ogni aerogeneratore;
- 2) altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
- 3) quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota del terreno) e specifiche della segnaletica ICAO (diurna e notturna) con la data di attivazione e della relativa procedura manutentiva.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto aerogeneratore corredato con le predette prescrizioni.

- Ministero dello Sviluppo Economico Sez. U.N.M.I.G., con nota prot. prot. 1291 del 30.03.2012 rilascia il Nulla Osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, a condizione che la Società Luisa Energia Srl si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dell'impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze ai sensi del DPR n. 128 del 09.04.1959.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. 2858 del 14.02.2012, autorizza l'esecuzione degli interventi interferenti con le condotte irrigue sotto la stretta osservanza del progetto trasmesso dalla Società in data 03.02.2012, riferito al superamento delle interferenze con le condotte, in ottemperanza alle prescrizioni richiamate sia nella presente che nella precedente nota prot. 1074/2012, che di seguito si riportano nonché di accettazione sottoscritta da parte del legale rappresentante della società delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della predetta nota.

1. Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione In acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non Inferiore a mt. 10.50 (In asse alla condotta) per diametri sino a 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da 300 a 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da 600 a 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;

2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);

3. La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;

4. Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto Interessato;

5. La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non Inferiore a mt. 2.00;

6. Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7. L'attraversamento di condotte In cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. È consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; In tal caso la profondità di poso deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non Inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non Inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8. La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).

- ASL/FG, con nota prot. 42923 del 23.05.2012, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto sotto l'aspetto igienico-sanitario.
- Ministero dell'Interno - Comando provinciale Vigili del Fuoco Foggia, con nota prot. 4109 del 16.04.2012 comunica che da un esame di massima della documentazione tecnica, le opere di nuova realizzazione di che trattasi non risulterebbero soggette all'ottenimento del Certificato di prevenzione Incendi, in quanto non ricomprese nell'elenco allegato al DPR 151/2011.
- ANAS SpA, con nota prot. 22614 del 19.06.2012 comunica che, sulla base dell'analisi della documentazione prodotta, ha rilevato che le opere da realizzare non comportano alcuna interferenza con Strade Statali di competenza ANAS SpA.

Rilevato altresì che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 209 del 11.01.2012, trasmetteva a tutti gli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 6 dicembre 2011;
- la società LUISA ENERGIA S.r.l., con nota acquisita al prot. 9512 del 09.10.2012 richiedeva l'attivazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 9969 del 23.10.2012, inviava ai Comuni di San Severo e Rignano Garganico ed in data 22.10.2012 prott. vari, alle ditte proprietarie dei terreni interessati dall'intervento in oggetto, l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- il Comune di San Severo, con PEC del 23.11.2012 acquisita al prot. 11154 del 27.11.2012, attestava che con atto prot. 2531 del 24.10.2012 è stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 24.10.2012 al 23.11.2012, l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e che fino alla data di affissione del medesimo non risultano pervenute opposizioni in merito;
- il Comune di Rignano Garganico, con PEC del 24.11.2012 acquisita al prot. 11152 del 27.11.2012, attestava che con atto N. 676 prot. 5791 del 23.11.2012 è stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 23.10.2012 al 22.11.2012, l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e che sono pervenute osservazioni in merito da parte di alcuni privati, rappresentati legalmente dall'avv. Gentile Nicola Pio, acquisite al prot. 5752 del 21.11.2012 ed allegate alla relata comunale;
con PEC del 21.11.2012, acquisita al prot. 11130 del 26.11.2012, pervenivano le opposizioni all'avvio della procedura espropriativa da parte della Società Enfinity4 srl del passaggio sulla p.lla 259 del Fg. 37 del Comune di Rignano Garganico, di proprietà della stessa, di un tratto di cavidotto interrato che porta alla cabina Enel;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con PEC del 04.12.2012 prot. 11350, inviava le opposizioni trasmesse dalla Società Enfinity4 srl alla Società Luisa Energia Srl per controdedurre alle stesse;
- la Società Luisa Energia Srl, con nota acquisita al prot. 11407 del 05.12.2012, trasmetteva le controdeduzioni alle opposizioni rappresentate dalla Società Enfinity4 Srl;
- con PEC del 16.12.2012, acquisita al prot. 1178 del 18.12.2012, pervenivano da parte dell'avv. Fabio Schirone, rappresentante legale della Società Luisa Energia Srl, le controdeduzioni all'opposizione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica

utilità promossa da alcuni privati, rappresentati legalmente dall'avv. Gentile Nicola Pio, in cui fa rilevare in primis che, i signori rappresentati dall'avv. Gentile non sono proprietari dei terreni interessati dall'intervento in oggetto ma di terreni limitrofi e quindi non coinvolti nelle procedure espropriative; inoltre tutte le criticità ambientali e procedurali sollevate sono ampiamente smentite dall'acquisizione dei relativi pareri favorevoli di competenza;

con nota fax del 15.01.2013 acquisita al prot. 42 del 16.01.2013, veniva trasmesso l'atto preliminare di autorizzazione alla posa del cavidotto contratto tra la Società Luisa Energia Srl e la Società Enfinity4 Srl;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 1918 del 06.03.2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;

- il progetto in oggetto essendo di potenza pari ad un 1 MW non è soggetto all'applicazione degli artt. 16 e 19 L.R. 11/2001 (verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione ambientale);

- dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008 n. 28, art. 5 "...omissis..... In un'area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione d'Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409." Tale Valutazione di Incidenza è disciplinata dalla Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss. mm. e ii. A tal proposito, la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale N. 31690 del 20.05.2011 ha rilasciato parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di una torre eolica da 1 MW, che interessa l'area agricola di San Severo (FG) in località "Saldoni";

- la Società Luisa Energia Srl, ha trasmesso istanza di autorizzazione unica in data 24.06.2011 per un impianto eolico di potenza uguale ad 1 MW, pertanto non rientra nel campo di applicazione del R. R. 16/2006 ed è soggetto all'applicazione del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010, nonché alla disciplina della DGR 3029/2010;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, ha sottoposto a verifica del R.R. 24/2010 il progetto dell'impianto eolico nel suo complesso, riscontrando che, in ottemperanza a quanto descritto al comma 1 dell'art. 4 dello stesso regolamento, ricadono in area non idonea (Buffer 100m Tratturello Motta - Villanova), le sole opere di connessione relative ad un impianto (1 aerogeneratore) esterno alle aree e siti non idonei. Pertanto, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge, ribadiamo il parere favorevole acquisito dalla competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, che recependo il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni AA. e PP. di Bari prot. 12180 del 28.08.2011, prescrive la localizzazione della cabina di consegna all'esterno dell'area di sedime del Tratturello n° 49 "Motta - Villanova", a cui la Società si è adeguata, nonché modalità e condizioni per la realizzazione del cavidotto interrato, a cui si rimanda al parere, per maggiori dettagli;

- la società Luisa Energia Srl, per quanto sopra descritto, ha ottemperato a quanto previsto dal punto 4.3 dell'allegato alla D.G.R. n° 3029/2010, relativo agli oneri di monitoraggio;

- in data 20 marzo 2013 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 dell'allegato alla D.G.R. N. 3029/10;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 21 marzo 2013 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 14894.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione

Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, relativa alla:

- costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 1 MW, costituito da 1 aerogeneratore, da realizzarsi nel comune di San Severo, in località "Saldoni" nonché delle opere di connessione interessanti i Comuni di San Severo e Rignano Garganico (FG);
- connessione in derivazione dalla linea MT "CICCALENTO" mediante costruzione di circa 1200 metri di linea interrata MT, con cavo del tipo ARE4H5EX12-20kV in entra-esce;
- costruzione di una cabina di consegna.

- la Società LUISA ENERGIA S.r.l., con sede legale in Milano a Piazza Castello n. 19, Cod. Fisc. e P.IVA 06064530964, con nota del 20 marzo 2013, acquisita al prot. 2446 pari data, ha trasmesso:

1. copie del progetto definitivo di che trattasi, conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed adeguato a tutte le prescrizioni richieste dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

2. copia del bollettino postale relativo al pagamento degli oneri di monitoraggio previsto dal punto 4.3 dell'allegato alla D.G.R. n° 3029/2010;

3. asseverazioni ex DPR 445/2000, da parte di tecnico forestale abilitato sull'assenza di produzioni agro-alimentari di pregio nonché di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007 nelle aree interessate;

4. dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 da parte del progettista, che l'impianto è situato ad una distanza maggiore di 1 Km dai centri abitati e dalle aree edificabili, come previsto dal vigente strumento urbanistico comunale;

5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti nonché dichiarazione di Atto Notorio, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica;

6. Visura Storica Camerale Società di Capitale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini dell'accertamento dell'antimafia, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 25/2012;

7. Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012.

La Società LUISA ENERGIA S.r.l., con PEC del 22.04.2013, trasmette ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini dell'accertamento dell'antimafia, i tre modelli di Atto Notorio così come predisposti dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche e reperibili alla voce "modulistica" del sito ufficiale della Regione Puglia, al link Energia, debitamente compilati.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 3, l'Ufficio ha prodotto richiesta di rilascio della documentazione antimafia alla Prefettura di Milano mediante PEC del 24/04/2013, all'indirizzo prefettura.prefmi@pec.interno.it, che risulta essere stata consegnata elettronicamente il 26/04/2013. Preso, quindi, atto dell'istanza formulata dalla Società richiedente in data 22.04.2013 ed acquisita al prot. n. 3512 del 23/04/2013, con la quale la stessa rappresentando motivi di urgenza al rilascio del titolo

autorizzativo, decorso il termine di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, al fine di poter presentare successiva istanza di partecipazione alla procedura d'asta che, com'è noto, scadrà il 10 giugno 2013.

Si ritiene, sussistendone il presupposto di urgenza, rappresentati dall'istante, di dover procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica e si rappresenta a tal fine che la determinazione di rilascio del provvedimento di A.U. contiene espressamente la clausola di salvaguardia di cui al succitato art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la Determinazione sarà rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 ed ai sensi del R.R. n. 24/2010, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW e relative opere elettriche di connessione, relativamente al collegamento degli aerogeneratori con connessione in derivazione dalla linea MT "CICCALENTO" mediante costruzione di circa 1200 metri di linea interrata MT, con cavo del tipo ARE4H5EX12-20kV in entra-esce,, nonché costruzione di una cabina di consegna, proposto dalla Società Luisa Energia Srl.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Visto il Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 20 marzo 2013 dalla società Luisa Energia Srl;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società LUISA ENERGIA S.r.l., con sede legale in Milano a Piazza Castello n. 19, Cod. Fisc. e P.IVA 06064530964, nella persona del Sig. FREDELLA GIUSEPPE, nato a Foggia, il 04/03/1963 e residente a Milano in Via Caradosso 8, nella sua qualità di legale rappresentante di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 1 MW, costituito da 1 aerogeneratore, da realizzarsi nel comune di San Severo, in località "Saldoni" nonché delle opere di connessione interessanti i Comuni di San Severo e Rignano Garganico (FG);
- connessione in derivazione dalla linea MT "CICCALENTO" mediante costruzione di circa 1200 metri di linea interrata MT, con cavo del tipo ARE4H5EX12-20kV in entra-esce;
- costruzione di una cabina di consegna.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Luisa Energia Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento

dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- con la sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o Comuni interessati, il proponente si obbliga a rispettare i tempi di costruzione, di avvio e di conclusione dell'accertamento della regolare esecuzione dell'impianto ai sensi del punto 4.1 nonché del rispetto del punto 4.2 dell'art. 4 della DGR 3029/2010.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.27 fascie, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
